

COMUNE DI PRAGELATO

Provincia di Torino

Schema di regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 03/09/2019



Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, ¹.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2
(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorché, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di parziale o mancato versamento di avvisi di accertamento-liquidazione - o di ingiunzioni di pagamento o successivi atti relativi alla riscossione coattiva o esecutiva - non sospesi amministrativamente o giudizialmente, non soggetti a piani di rateizzazione le cui rate risultino regolarmente corrisposte, superiori all'importo di euro 500,00. Tale importo si intende come importo complessivo dovuto e relativo ad una o più annualità (l'Imu dovuta e accertata con avviso di accertamento emesso per l'anno 2016 e 2017 viene sommata) e ad uno più tributi anche per differenti annualità (trova applicazione se risulta ad esempio dovuta sia l'Imu anno 2015 che la Tari anno 2016, accertati a seguito di notifica di atti sopra indicati la cui somma risulti superiore ad euro 500,00).

Art. 3
(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.



I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi, sanzioni e interessi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione. In merito alle modalità e forme di rateazione e garanzia, si rimanda a quanto indicato all'art.5 del presente regolamento.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio SUAP preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute (quietanze) dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio SUAP, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5


(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio SUAP provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. L'ufficio SUAP potrà successivamente in ogni tempo richiedere la verifica della posizione tributaria di ciascuna attività.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

L'irregolarità tributaria si verifica in caso di parziale o omesso versamento dei tributi oggetto di avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento o di successivi atti relativi alla riscossione coattiva - non sospesi amministrativamente o giudizialmente, non soggetti a piani di rateizzazione le cui rate risultino regolarmente corrisposte – il cui importo come atto singolo o complessivamente, se trattasi di più annualità o di diversi, è superiore a euro 500,00.

Periodicamente, l'ufficio tributi procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio Suap per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze,



autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, e l'ufficio SUAP assegnerà un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito .

Il Comune, previa istanza del contribuente moroso, può concedere che il tributo gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti definitivi anche con adesione del contribuente o di sentenza ed altri provvedimenti giurisdizionali, possono essere corrisposti in rate bimestrali, in numero non superiore a sei oppure in rate mensili non superiori a dodici. Per importi complessivamente dovuti superiori a € 1.200,00, le rate possono essere elevate a dodici bimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale. L'importo della rata mensile non può essere inferiore a Euro 100,00. L'importo della rata bimestrale non può essere inferiore a € 200,00 .

Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardato pagamento di almeno due rate oppure nel caso di mancato pagamento di una rata. In entrambi i casi il tributo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, verificata la singola situazione debitoria, al fine della concessione della rateizzazione il contribuente deve fornire idonee garanzie quali l'iscrizione di ipoteca o in alternativa, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il debitore può scegliere di offrire la forma garanzia meno onerosa. L'Ente si riserva di indicare specifiche modalità e requisiti che tassativamente le polizze fideiussorie o bancarie dovranno avere per essere accettate e acquisite a garanzia del credito.

Per i tributi iscritti a ruolo o oggetto di ingiunzione di pagamento, la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web fornito dalla Società che svolge il servizio di supporto alla riscossione coattiva.

Art. 6

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari o società che svolgono attività di supporto alla riscossione coattiva procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

